



COMUNE DI BISTAGNO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/79675 - P.IVA 00469220065

Ordinanza n. 13/2010

Oggetto: Contrasto al fenomeno dell'utilizzo di esche e bocconi avvelenati.

● * * IL SINDACO * * *

Vista la comunicazione del Prefetto in data 25 maggio 2010 ad oggetto " Contrasto del fenomeno dell'utilizzo abusivo di esche e bocconi avvelenati " con la quale suggeriva l'emissione di apposite ordinanze finalizzate a vietare l'abbandono nel territorio comunale di scarti di cibo e bocconi, che potrebbero essere utilizzati per nascondere insidie;

Vista l'ORDINANZA 18 dicembre 2008 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati " del MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI *Publicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 17 gennaio 2009 e s.m.i.*

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i. ;

Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;

Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;

* * * ORDINA * * *

1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.

2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce .

3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.

4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge.

Dalla Residenza Municipale 10.06.2010

IL SINDACO
ZOLA Claudio